

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2626

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

(DINI)

e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica

(ARCELLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 1996

Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 232,
recante disposizioni urgenti in materia contabile-finanziaria

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	4
Disegno di legge	»	5
Testi del decreto-legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Si tratta di un complesso di disposizioni dirette ad assicurare la conservazione in bilancio di risorse destinate ad investimenti. Viceversa, ove dette risorse risultassero non più disponibili per decorso dei tempi, si determinerebbe conseguentemente un impoverimento del complessivo quadro finanziario cui deve far riferimento l'intervento pubblico in favore delle zone depresse e nelle aree di crisi del Paese, con particolare conseguenza sul piano degli investimenti, dell'occupazione e della ripresa dell'economia.

Trattasi, come è noto, dei principali obiettivi di Governo che occorre rispettare e perseguire con coerenza sia di intenti, che di azioni concrete.

Il comma 1 contiene una norma puramente tecnica che, nel riformulare l'attuale disposizione sulla conservazione delle risorse destinate all'intervento pubblico nelle zone depresse, chiarisce la portata della precedente norma nel senso che non solo per le risorse di parte corrente, ma anche per quelle di parte capitale, va scongiurato il rischio che vadano in economia ove i tempi tecnici collegati all'intervento pub-

blico non consentano l'impegno tempestivo delle risorse a disposizione. Va chiarito che già il Parlamento, in sede di adozione del comma 5-ter del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, aggiunto dall'articolo 3 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, ritenne opportuno salvaguardare le spese di parte corrente per il Mezzogiorno; per cui l'attuale formulazione si limita a chiarire, ripetersi, l'estensione di tale salvaguardia anche alle spese di conto capitale.

Al comma 2, analogamente a quanto previsto dal comma 1, si stabilisce in particolare il mantenimento in bilancio di specifiche risorse per le aree di crisi definite dal decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 1994, n. 644.

Il comma 3, infine, affronta le problematiche attuali delle aree di crisi ricollegate al settore cartaceo che presenta preoccupanti punte di gravità nel Mezzogiorno (Crotone), mediante l'intervento necessario per assicurare la continuità delle attività produttive, attraverso un piano di risanamento.

RELAZIONE TECNICA

Il comma 3 dell'articolo 1 prevede un onere di lire 60 miliardi per l'anno 1996. Tale spesa rappresenta il concorso che lo Stato stima opportuno adottare per avviare un piano di risanamento del settore cartaceo, ora in crisi, avendo particolare riguardo agli obiettivi delle aree depresse.

Tale importo, che peraltro assume natura di limite di spesa, troverà conferma nella redazione di un apposito piano di intervento da predisporre per gli scopi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 aprile 1996, n. 232, recante disposizioni urgenti in materia contabile-finanziaria.

*Decreto-legge 29 aprile 1996, n. 232, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 100 del 30 aprile 1996*

Disposizioni urgenti in materia contabile-finanziaria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni a favore delle aree depresse del territorio nazionale, assicurando il mantenimento dei livelli delle risorse finanziarie recate da leggi di intervento, al fine di consentire gli investimenti necessari per lo sviluppo economico di tali aree;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il mantenimento dei livelli delle risorse finanziarie destinate ai settori produttivi in crisi, con particolare riferimento a quello dell'industria militare ed a quello cartaceo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Al comma 5-ter dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, aggiunto dall'articolo 3 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Le somme iscritte in conto competenza e in conto residui sui pertinenti capitoli, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario, a partire dal 1995, sono mantenute in bilancio per essere versate in entrata e riassegnate nell'esercizio successivo, con decreto del Ministro del tesoro, al Fondo di cui al comma 5. Alle stesse si applicano le modalità e le procedure di ripartizione previste nel comma 5-bis».

2. Per assicurare il perseguimento degli obiettivi di risanamento delle condizioni delle aree di crisi di cui all'articolo 2, comma 2, del de-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

creto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, le disponibilità in conto residui del capitolo 7741 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 non impegnate in tale anno possono esserlo nel 1996.

3. In applicazione dell'articolo 1, terzo comma, della legge 8 agosto 1980, n. 480, e per le finalità di cui all'articolo 4, primo comma, della medesima legge, è autorizzato un conferimento di lire 60 miliardi ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 480 del 1980, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando la voce relativa al medesimo Ministero.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1996.

SCALFARO

DINI - ARCELLI

Visto, il Guardasigilli: CAJANIELLO

